

**Fai –Cisl**

**Flai – Cgil**

**Uila –Uil**

# **Regione Piemonte**

**Assessorato alle Politiche per la Montagna,  
Foreste e Beni Ambientali**

**Contratto integrativo  
per lavoratori forestali**

**2004-2007**

*17/03 /2006*

# INDICE

Premessa

## TITOLO I – PARTE COMUNE

- Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE (rif. C.C.N.L. art. 1)
- Art. 2 CONTRATTAZIONE AZIENDALE (rif. C.C.N.L. art. 2)
- Art. 3 SISTEMI DI INFORMAZIONE (rif. C.C.N.L. art. 3)
- Art. 4 DIRITTI SINDACALI (rif. C.C.N.L. artt. 4 e 5)
- Art. 5 FESTIVITA' (rif. C.C.N.L. art. 11)
- Art. 6 FERIE (rif. C.C.N.L. ART. 12)
- Art. 7 PERMESSI STRAORDINARI (rif. C.C.N.L. artt. 38 e 51)
- Art. 8 MENSILITA' AGGIUNTIVE (13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>) (rif. C.C.N.L. art. 14)
- Art. 9 CONGEDO MATRIMONIALE (rif. C.C.N.L. art. 17)
- Art. 10 COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' (rif. C.C.N.L. art. 19)
- Art. 11 FORMAZIONE PROFESSIONALE (rif. C.C.N.L. art. 21)
- Art. 12 AMBIENTE E SALUTE (rif. C.C.N.L. art. 22)
- Art. 13 ATTREZZI DI LAVORO - EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE  
(rif. C.C.N.L. artt. 22 e 55)
- Art. 14 SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE (rif. C.C.N.L. artt. 39 e 52)
- Art. 15 CORRESPONSIONE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI
- Art. 16 RIFERIMENTO AL C.C.N.L.
- Art. 17 DECORRENZA E DURATA

## TITOLO II – OPERAI FORESTALI

- Art. 18 OCCUPAZIONE E GARANZIA OCCUPAZIONALE (rif. C.C.N.L. artt. 1, 2 e 48)
- Art. 19 CLASSIFICAZIONE (rif. C.C.N.L. art. 49)
- Art. 20 ASSUNZIONE (rif. C.C.N.L. art. 46)
- Art. 21 CONSERVAZIONE DEL POSTO (rif. C.C.N.L. art. 62)
- Art. 22 ORARIO DI LAVORO (rif. C.C.N.L. art. 9)
- Art. 23 MEZZI DI TRASPORTO - RIMBORSO CHILOMETRICO (rif. C.C.N.L. artt. 15 e 54)
- Art. 24 MISSIONI E TRASFERTE (rif. C.C.N.L. art.16)
- Art. 25 MENSA (rif. C.C.N.L. art. 58)
- Art. 26 ASSICURAZIONI SOCIALI - ANTICIPO E INTEGRAZIONE TRATTAMENTI  
(rif. C.C.N.L. artt. 60 e 61)

- Art. 27 IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO  
(rif. C.C.N.L. art. 59)
- Art. 28 ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI (rif. C.C.N.L. artt. 56 e 57)
- Art. 29 ISTRUTTORI FORESTALE
- Art. 30 SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO

### TITOLO III – IMPIEGATI FORESTALI

- Art. 31 ORARIO DI LAVORO (rif. C.C.N.L. art. 58)
- Art. 32 MENSA (rif. C.C.N.L. art. 58)
- Art. 33 FERIE (rif. C.C.N.L. art. 12)
- Art. 34 MISSIONI, TRASFERTE, RIMBORSO SPESE E ASSICURAZIONE  
MEZZO PROPRIO USATO IN TRASFERTA
- Art. 35 REPERIBILITA'
- Art. 36 RECUPERO STRAORDINARIO
- Art. 37 PRODUTTIVITA' (rif. C.C.N.L. art. 2)
- Art. 38 NORMA TRANSITORIA – INDENNITA' FISSA

#### Allegati:

- 1) Missioni, trasferte, assicurazioni per l'uso di mezzo proprio e di servizio (impiegati forestali)
- 2) Reperibilità (impiegati forestali);
- 3) Straordinario a pagamento e/o recupero (impiegati forestali).

## PREMESSA

Il territorio boschivo, oltre ad assumere forte rilevanza come patrimonio collettivo, costituisce una preziosa risorsa di equilibrio ambientale ed un importante fattore di sviluppo economico-sociale.

Una corretta gestione delle risorse forestali è in grado di determinare benefici sull'assetto idrogeologico, sull'agricoltura, sulla salute pubblica, sulla valorizzazione ricreativa e turistica del territorio piemontese.

L'azione della Regione Piemonte è improntata ai criteri di tutela e compatibilità ambientale.

Sebbene rimangano ancora carenze della politica forestale nazionale, la Regione Piemonte per promuovere la valorizzazione di questo importante settore deve emanare la nuova legge sulla montagna e sulla forestazione.

L'impiego degli operatori forestali, è finalizzato ad interventi:

- per la garanzia della sicurezza e del benessere delle popolazioni;
- di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio forestale.

Gli interventi degli operatori forestali sono quindi prevalentemente rivolti ai territori più fragili della Regione, in particolare di montagna e di collina. L'obiettivo è ripristinare le condizioni di vivibilità attraverso una corretta manutenzione ambientale, recuperando le caratteristiche paesistiche tradizionali e la fruibilità del territorio.

La Regione Piemonte a questo fine programma annualmente gli interventi, con priorità legate:

- Miglioramento del patrimonio boschivo esistente;
- Prevenzione degli incendi boschivi e mantenimento dell'equilibrio idrogeologico del territorio
- alle messe in sicurezza conseguenti ad eventi calamitosi;
- al ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua;
- alla pianificazione territoriale delle Comunità Montane e Collinari;

In quest'ottica il presente Contratto Integrativo contribuisce a rendere realizzabili e aderenti alla realtà piemontese gli ampi obiettivi fissati dal C.C.N.L.

Infine la Regione si pone come obiettivo prioritario la **stabilità occupazionale**, la valorizzazione della professionalità degli addetti forestali, mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

## **TITOLO I PARTE COMUNE**

### Art. 1 SFERA DI APPLICAZIONE *(rif. C.C.N.L. art. 1)*

Il presente Contratto Integrativo Regionale, di natura privatistica, integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e disciplina i rapporti di lavoro tra la Regione Piemonte **(di seguito definita datore di lavoro)**, **le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con finanziamento pubblico ed in economia ad amministrazione diretta, on in affidamento se cooperative od enti ed imprese di altra natura,** ed i lavoratori dipendenti che svolgono attività di:

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse alla difesa del suolo;
- manutenzione e gestione dei parchi e dei giardini di interesse regionale;
- manutenzione delle proprietà regionali.
- Valorizzazione ambientale e paesaggistica

### Art. 2 CONTRATTAZIONE AZIENDALE *(rif. C.C.N.L. art. 2)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e fatte salve le condizioni di miglior favore, le parti concordano sull'eventuale possibilità di una negoziazione aziendale. Resta inteso che un eventuale premio di risultato sarà erogato senza alcun riferimento al Salario Integrativo.

Art. 3  
SISTEMI DI INFORMAZIONE  
(rif. C.C.N.L. art. 3)

OSSERVATORIO REGIONALE

1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del C.C.N.L., l'Osservatorio regionale ha i compiti individuati dal C.C.N.L. ed in particolare quelli sotto indicati:
  - acquisire le informazioni descritte dall'art. 3 del C.C.N.L. 01.08.2002;
  - Esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
  - condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell'occupazione;
  - analizzare i fabbisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore ;
2. L'Osservatorio:
  - ha sede presso l'Assessorato regionale competente;
  - è composto pariteticamente da 6 membri di cui tre nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sottoscrivono il presente contratto, e tre nominati dalle parti datoriali;
  - di norma è convocato almeno 2 volte l'anno;
  - può essere convocato su richiesta di una delle due parti (datore di lavoro, OO.SS.);
  - la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta;
  - l'ordine del giorno viene esaminato quando sono presenti i due terzi dei componenti.

Art. 4  
DIRITTI SINDACALI

*(rif. C.C.N.L. artt. 4 e 5)*

- 1. Ai lavoratori componenti di Commissioni costituite da enti pubblici l' fine di permettere l'espletamento di tale incarico, sono riconosciuti dei permessi retribuiti in misura necessaria alla partecipazione ai lavori di Commissione.**
- 2. Per quanto attiene all'art. 4 lettera A del C.C.N.L., si precisa che il limite di 13 ore annue spettanti ai lavoratori per riunioni ed assemblee è comunque da considerarsi diritto individuale annuale e come tale non superabile dai lavoratori anche quando gli stessi vengano occupati durante l'anno in più di un cantiere.**
- 3. Fermo restando il disposto dell'intero impianto dell'art. 4 del C.C.N.L., si precisa che gli ambiti territoriali delle singole comunità montane e collinari, i singoli impianti fissi, i consorzi forestali, le aziende speciali e gli altri enti già citati all'art.1 del presente CIR, sono da considerare singole unità produttive, ovvero strutture dotate di autonomia tecnico funzionale.**
- 4. Ne discende che i rappresentanti sindacali eleggibili sono fissati in un numero complessivo di 3 nelle unità produttive che occupino fino a 50 dipendenti.**
- 5. I dirigenti delle R.S.A. possono usufruire dei permessi retribuiti, pari complessivamente ad un'ora per addetto alle dipendenze di ogni singola Unità Produttiva, sino all'esaurimento del monte ore stesso.**
- 6. La maggiorazione prevista dal C.C.N.L. di tre ore mensili di permessi retribuiti a favore dei Dirigenti delle R.S.A. maturerà anche nei periodi di assenza dei Dirigenti dovuta a malattia o infortunio.**
- 7. I nominativi dei Dirigenti delle rappresentanze sindacale dei lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli Organi Nazionali, Regionali o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Integrativo, devono essere comunicati per iscritto al datore di lavoro.**
- 8. Il distacco sindacale a livello regionale è previsto in un massimo di N°.800 giornate/anno; i lavoratori che utilizzano dette giornate possono accedere ai corsi di formazione previsti dalla Regione Piemonte.**



9. La suddivisione delle giornate di cui sopra, al fine di garantire il non superamento del monte giorni globale, è effettuata dalle OO.SS. secondo i criteri di rappresentanza più opportuni.
10. In mancanza di comunicazione, per la validità del presente Contratto Integrativo, il datore di lavoro suddivide tali permessi retribuiti in modo proporzionale alle deleghe sindacali.
11. La richiesta di distacco regionale deve essere formulata dall'Organizzazione Sindacale contraente a livello regionale ed indirizzata all'assessorato competente.
12. Il Contributo di Assistenza Contrattuale regionale è trattenuto dalla retribuzione giornaliera spettante ai lavoratori e versato alle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto Integrativo in misura dello 0,21%, tale quota verrà versata, nella stessa misura dalle parti datoriali.
13. La delega sindacale sottoscritta dal lavoratore a tempo determinato ha validità nelle successive chiamate, salvaguardando, in questo modo, la volontà già espressa dal lavoratore.

Art. 5  
FESTIVITA'  
(rif. C.C.N.L. art. 11)

1. Le festività del 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti e quindi retribuita nella misura di 6,5 ore anche se cade di sabato e / o domenica.  
La festività del 2 giugno sarà retribuita nella misura di 6,5 ore anche se cade di sabato e / o domenica
2. Le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) sono compensate come di seguito indicato:
  - due festività che per effetto della legge 54/77 cadono sempre di Domenica (Ascensione, Corpus Domini ) si aggiungeranno ai giorni di ferie di cui all'art. 12 del C.C.N.L.;
  - le altre due festività maturano quando le stesse cadono in giorni lavorativi anche se di sabato e / o domenica.

Art. 6  
**FERIE**  
*(rif. C.C.N.L. art. 12)*

Ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. e dell'art. 5 del presente contratto ai lavoratori a tempo indeterminato spettano 24 giorni di ferie retribuite per ogni anno solare.

Art. 7  
**PERMESSI STRAORDINARI**  
*(rif. C.C.N.L. artt. 38 e 51)*

1. Ai lavoratori sono riconosciuti i permessi retribuiti di cui agli artt 38 e 51.
2. Gli impiegati hanno inoltre diritto a 7 giorni di permesso straordinario retribuito per motivi familiari o personali; tali giorni sono usufruibili anche in ore, o frazioni di ore con un minimo di 15 minuti, per complessive ore 54,6.

Art. 8  
**MENSILITA' AGGIUNTIVE (13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>)**  
*(rif. C.C.N.L. art. 14)*

1. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità così come previsto dal C.C.N.L.;
2. Il rateo della tredicesima mensilità da erogare entro il 15 dicembre ha come periodo di riferimento dicembre dell'anno precedente - novembre dell'anno di corresponsione della stessa;
3. il rateo di quattordicesima mensilità ha come periodo di riferimento giugno dell'anno precedente - maggio dell'anno di corresponsione della stessa.

Art. 9  
**CONGEDO MATRIMONIALE**  
*(rif. C.C.N.L. art. 17)*

Ai lavoratori in forza, in caso di matrimonio è riconosciuto un permesso retribuito di 15 giorni di calendario con decorrenza dal giorno del matrimonio.

Art. 10  
COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA'  
*(rif. C.C.N.L. art. 19)*

In attuazione all'art. 19 del C.C.N.L. vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, sono demandate all'Osservatorio regionale di cui all'art. 3 del presente Contratto Integrativo.

Art. 11  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  
*(rif. C.C.N.L. art. 21)*

1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire nella realtà regionale, le parti datoriali, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria, si impegnano a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento. L'attività formativa degli addetti forestali è alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. Alla pianificazione tecnico-finanziaria dei corsi concorre l'Osservatorio Regionale di cui all'art. 3 del presente Contratto Integrativo.

Art. 12  
AMBIENTE E SALUTE  
(rif. C.C.N.L. art. 22)

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
  - manipolazione ed uso di presidi sanitari;
  - carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
  - lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
  - spicconatura continua di zone rocciose;
  - carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
  - taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
  - utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative al giorno, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.
4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere;
5. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni vigenti e quelle che saranno eventualmente emesse in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 13  
ATTREZZI DI LAVORO - EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE  
(rif. C.C.N.L. artt. 22 e 55 )

1. A tutti i lavoratori sono forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale è fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. **Al personale operante nei cantieri sono fornite le necessarie ed adeguate strutture per il ricovero in caso di intemperie.**

Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione

art. 14  
**SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE**  
(rif. C.C.N.L. artt 39 e 52)

1. Dal 1° settembre 2004 il Salario Integrativo Regionale viene elevato di:

	€/mensili
Operaio comune 1° livello	46,30
Operaio qualificato 2° livello	50,00
Operaio qualificato super 3° livello	51,39
Operaio specializzato 4° livello	53,70
Operaio specializzato super 5° livello	56,94
Impiegato 1° livello	46,30
Impiegato 2° livello	50,00
Impiegato 3° livello	53,24
Impiegato 4° livello	56,48
Impiegato 5° livello	61,57
Impiegato 6° livello	70,37

2. Entro il mese di ottobre 2004 viene erogata un' una tantum eguale per tutti i lavoratori, in forza senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 2004, pari a € 100 (lordi) quale indennità di vacanza contrattuale. Per periodi inferiori l'una tantum è proporzionale all'effettivo lavoro prestato. L'una tantum non ha incidenza nel calcolo degli istituti contrattuali e del TFR.
3. L'importo iniziale del salario integrativo regionale per l'operaio qualificato super 3° livello è di € 131,01.

Art. 15  
**CORRESPONSIONE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI**

I salari e gli stipendi sono corrisposti in tempi certi e regolari, mediante bonifico bancario (entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento). Eventuali ritardi nei pagamenti imputabili a cause di forza maggiore verranno esaminati dall'Osservatorio di cui all'art. 3 del presente Contratto Integrativo.

Art. 16  
RIFERIMENTO AL C.C.N.L.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
2. Per quanto riguarda il Contributo di Assistenza Contrattuale regionale si fa riferimento all'art. 4, comma 12 del presente Contratto Integrativo.

Art. 17  
DECORRENZA E DURATA

1. Le norme contenute nel presente Contratto Integrativo trovano applicazione con decorrenza dal 1° settembre 2004, fatta eccezione per le norme con decorrenza diversa espressamente prevista.
2. Il presente Contratto Integrativo ha durata fino al 31 Dicembre 2007 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti entro e non oltre un mese dalla data di scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

## TITOLO II

### OPERAI FORESTALI

#### Art. 18 OCCUPAZIONE E GARANZIA OCCUPAZIONALE (rif. C.C.N.L. artt. 1, 2 e 48)

1. Per gli anni 2004-2007 la Regione Piemonte si impegna a trasformare il rapporto di lavoro degli operai da tempo determinato a tempo indeterminato incrementando il numero di questi ultimi (attualmente 178 unità) fino ad un massimo di 31 unità, così suddivisi: 10 unità entro il 31/12/2004, e 7 unità all'apertura dei cantieri per ognuno dei successivi anni 2005, 2006, 2007. Per il consolidamento a tempo indeterminato si adotteranno criteri che tengano conto delle esigenze del datore di lavoro per quanto riguarda la gestione delle squadre forestali, della professionalità acquisita, dell'anzianità di servizio globale presso l'Amministrazione pubblica.
2. La Regione Piemonte s'impegna a garantire, **salvo cause di forza maggiore e per mutate condizioni tecnico organizzative, che verranno discusse tra le parti**, agli operai a tempo determinato non meno di 156 giornate lavorative; **le medesime condizioni sono garantite ai lavoratori in servizio nell'anno precedente per le varie province**. In via ordinaria, fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, nella riassunzione, sarà data priorità agli operai a tempo determinato in servizio nell'anno precedente.
3. Potranno essere effettuate opere attinenti alla manutenzione ambientale di cui all'art. 1 del presente Contratto Integrativo, previste da progetti finalizzati, finanziati dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione Piemonte (Assessorati diversi rispetto all'Assessorato Economia Montana e Foreste) o da altri Enti. Per la realizzazione di questi progetti finalizzati la Regione Piemonte può assumere nuova mano d'opera al di fuori della pianta organica vigente. Per tale nuova mano d'opera la Regione Piemonte non si assume nessun impegno in ordine alla durata dell'occupazione stessa, nonché al vincolo della riassunzione previsto dall'art. 48 C.C.N.L..
4. Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 del C.C.N.L., **attualmente vigente** sono demandate al confronto in sede **territoriale e /o** aziendale le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, la professionalità, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio, i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi nonché quanto previsto dagli art. 23 e 24 del presente Contratto Integrativo.
5. I lavoratori con contratto a tempo determinato, qualora riassunti, mantengono la qualifica in precedenza già acquisita.

Art. 19  
CLASSIFICAZIONE  
(rif. C.C.N.L. art. 49)

1. Le figure professionali contemplate all'art. 49 del C.C.N.L. non necessitano al momento di integrazioni.
2. In attuazione del C.C.N.L., la Regione Piemonte effettuerà i passaggi di qualifica dal 2° livello al nuovo 3° livello secondo il seguente schema:
  - 23 (10%) unità nell'anno 2004;
  - 4 (1,5%) unità nell'anno 2005;
  - 4 (1,5%) unità nell'anno 2006;
  - 4 (1,5%) unità nell'anno 2007.
3. Per questi passaggi di qualifica si terrà conto dall'anzianità di servizio e dei corsi di formazione seguiti, dando a tutti l'opportunità di accedere a tali corsi per la crescita professionale.
4. Sono garantite le pari opportunità dei lavoratori nell'acquisizione della professionalità.
5. I capisquadra sono classificati nel 5° livello/specializzati super e ad essi viene riconosciuta una indennità di funzione commisurata all'effettiva durata in giorni lavorativi della funzione di caposquadra pari ad € 2,58. La stessa indennità è riconosciuta a chi esercita temporaneamente tale funzione.
6. I capisquadra sono i preposti del datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro in applicazione del D. Lgs. 626/94.
7. Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere e di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi; esige l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro; esige l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.



8. Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto ai lavori nei casi di assenza del caposquadra, le funzioni di preposto alla sorveglianza sono esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo ha dato le consegne. Pertanto ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del C.C.N.L. a detto operaio, scelto tra quelli con qualifica più elevata, è corrisposta una indennità fissa pari a € 4,15 per ogni giornata di assenza del capo squadra; sono esclusi dalla corresponsione di detta indennità fissa gli operai appartenenti al 5° livello specializzato super.
9. Il responsabile della sicurezza dei lavoratori (R.S.L.), eletto dagli stessi, verifica le situazioni di rischio, controlla il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni, segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri sulle tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.
10. Qualora durante la fase applicativa del presente Contratto Integrativo emergano figure professionali non riconducibili ai profili esemplificativi previsti nel C.C.N.L. vigente, le parti datoriali e le OO.SS. si impegnano a definirne la collocazione.

Art. 20  
ASSUNZIONE  
(rif. C.C.N.L. art. 46)

1. Le assunzioni sono effettuate secondo le normative vigenti che consentono di privilegiare l'anzianità di servizio.
2. Le parti datoriali si impegnano ad assumere gli operai forestali residenti nei comuni appartenenti alle Comunità Montane e Comunità Collinari ove ricadono le sedi di lavoro delle singole squadre. Ove non fosse possibile, applicare quanto sopra previsto, le parti si incontreranno in ambito provinciale per trovare le opportune soluzioni.

Art. 21  
CONSERVAZIONE DEL POSTO  
*(rif. C.C.N.L. art. 62)*

Trascorso il periodo di conservazione del posto, previsto dal C.C.N.L. all'art. 62 e per i soli casi ivi contemplati di malattia ed infortunio, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di durata non superiore a sei mesi.

Art. 22  
ORARIO DI LAVORO  
*(rif. C.C.N.L. art. 9)*

1. L'orario di lavoro ordinario è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della Legge n. 37 del 16 Febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 C.C.N.L.).
2. L'orario di lavoro settimanale è demandato alla contrattazione aziendale.
3. In casi particolari e per limitati periodi stagionali, **tra gli enti datori di lavoro e le OO.SS potrà essere concordato l'orario continuato, riconoscendo una pausa retribuita pari a trenta minuti.**
4. L'orario di lavoro decorre dal momento di raggiungimento del centro di raccolta.
5. **I centri di raccolta vengono individuati tra le parti a livello provinciale all'inizio dell'anno.**

Art. 23  
MEZZI DI TRASPORTO - RIMBORSO CHILOMETRICO  
(rif. C.C.N.L. artt. 15 e 54)

1. Ogni singola squadra opera in via ordinaria su un territorio definito.
2. **I centri di raccolta vengono individuati tra le parti a livello provinciale all'inizio dell'anno. Nel caso di lavoratori assegnati in via continuativa ad impianti fissi, quali vivai, giardini o parchi, la sede di lavoro è individuata nella stessa struttura dove stabilmente sono svolte le attività.**
3. Per tutti i lavoratori il centro di raccolta è sempre coincidente con la sede di lavoro.
4. Qualora i lavori comportino interventi su territori diversi da quelli del comune sede di lavoro, la squadra viene trasportata sul cantiere con automezzi messi a disposizione dalle parti datoriali.
5. Nel caso non siano disponibili automezzi aziendali, il direttore dei lavori, su proposta del capo squadra, organizza il trasporto dei lavoratori utilizzando il minor numero di automezzi privati. Al proprietario dell'automezzo privato viene corrisposto un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso come previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. **e un indennità trasporto mezzi di lavoro pari a 50 € la settimana..Per l'uso del mezzo proprio gli operai saranno assicurati con apposita assicurazione kasco. .**
6. Nulla è riconosciuto ai lavoratori che per il trasferimento sul cantiere non intendano utilizzare gli automezzi di cui ai commi 5 e 6 messi a disposizione dalle parti datoriali..
7. Le definizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché la definizione trimestrale del prezzo medio di riferimento dei carburanti alla pompa sono demandati all'Osservatorio Regionale di cui all'art. 3 del presente Contratto Integrativo.
8. Per il raggiungimento dei centri di raccolta e per il suo rientro al lavoratore compete il rimborso chilometrico dalla piazza del paese del comune o della frazione di abitazione, con l'importo pari a quello stabilito nel punto precedente con una franchigia complessiva pari a 10 Km.

Art. 24  
MISSIONI E TRASFERTE  
(rif. C.C.N.L. art. 16)

1. Al lavoratore che svolge attività lavorativa in via temporanea al di fuori dell'abituale sede di servizio viene riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a 13,00 € o in alternativa un rimborso fino a 20,00 € per ogni pasto documentato. Tali rimborsi non sono riconosciuti per attività lavorative svolte nel comune di residenza.
2. Viene altresì riconosciuto il rimborso per le spese di viaggio sostenute e documentate.
3. Nel caso di uso di autoveicolo di proprietà del lavoratore si applica il disposto dell'art. 23, le distanze chilometriche sono calcolate con partenza dalla piazza del paese del comune o della frazione di abitazione ed arrivo al luogo della trasferta utilizzando i dati forniti dal sito internet [www.mappy.it](http://www.mappy.it).
4. Qualora l'attività lavorativa al di fuori dell'abituale sede di servizio si protragga oltre 10 giorni lavorativi consecutivi, il datore di lavoro potrà concordare in sede aziendali con le OO.SS un trattamento forfettario complessivo.

Art. 25  
MENSA  
(rif. C.C.N.L. art. 58)

1. Al lavoratore con la qualifica di operaio, dal 1 settembre 2004 viene corrisposta per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un'indennità sostitutiva di mensa, dell'importo giornaliero di € 2,00. Tale importo viene erogato il mese successivo a quello di competenza in base alle giornate di effettivo lavoro, anche in sostituzione del ricovero ad uso mensa.
2. L'importo giornaliero sarà elevato a € 3,00 complessivi dal 1 aprile 2006.
3. L'erogazione di tale importo è legata alla ripresa pomeridiana dell'attività lavorativa e **nei casi di orario continuativo.**

Art. 26  
ASSICURAZIONI SOCIALI - ANTICIPO E INTEGRAZIONE TRATTAMENTI  
(rif. C.C.N.L. artt. 60 e 61)

1. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato sono anticipati i trattamenti di malattia, infortunio, C.I.S.O.A, per un importo non superiore al T.F.R. maturato.
2. I lavoratori che non intendano fruire di tale istituto contrattuale devono farne richiesta scritta al datore di lavoro.
3. I lavoratori sono tenuti a segnalare con immediatezza al datore di lavoro la corresponsione di tali somme da parte degli organi previdenziali, al fine di consentire il recupero dei trattamenti anticipati.
4. Agli operai assunti a tempo determinato ed indeterminato è erogata l'indennità di malattia riferita ai primi tre giorni (carenza).
5. Il datore di lavoro si impegna a corrispondere fino all'80% della retribuzione **giornaliera** e pertanto non è tenuto al versamento delle quote F.I.M.I.F.

Art. 27  
IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO  
(rif. C.C.N.L. art. 59)

1. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato giunto al posto di lavoro non possa, per avversità atmosferiche, iniziare la prestazione o la stessa abbia durata inferiore a due ore, ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.
2. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia durata superiore alle due ore, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ore di lavoro previste prima dell'interruzione pomeridiana; qualora la prestazione venga ripresa nel pomeriggio e poi sospesa, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 28  
ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI  
(rif. C.C.N.L. artt. 56 e 57)

1. Tenuto conto che l'attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte di squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito.

2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applica l'art. 57 del C.C.N.L.

#### Art. 29

#### ISTRUTTORE FORESTALE

1. Le parti convengono di istituire la qualifica professionale dell'istruttore forestale.
2. Tale qualifica è riconosciuta all'operatore forestale, altamente specializzato che ha frequentato proficuamente specifici corsi di formazione ed aggiornamento e che, avendo dimostrato, capacità tecniche e didattiche rilevanti, collabora alla pratica realizzazione delle attività formative.
3. La qualifica è certificata da uno specifico attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Piemonte.
4. Il conseguimento e mantenimento della qualifica professionale di istruttore forestale è disciplinato dalla DGR n 121-15125 in data 17-03-2005.
5. L'istruttore forestale può essere inquadrato o nella categoria degli operai specializzato super di 5° livello o nella categoria degli impiegati di 5° livello.
6. Agli istruttori in possesso di specifico attestato di abilitazione viene riconosciuta un'indennità pari al 20 % del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo,

#### Art. 30

#### SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO

1. Per far fronte a calamità naturali o particolari condizioni atmosferiche avverse possono essere costituite speciali squadre di pronto intervento, reperibili fuori dal normale orario di lavoro e composte da personale appositamente selezionato e formato.
2. Modalità e condizioni e **indennità** di reperibilità **vanno** definite da apposito accordo tra la Regione Piemonte e le OO.SS **contestualmente alla firma del presente CIR.**

#### Norma Transitoria

**Le parti concordano, che l'adeguamento occupazionale alla DGR 99/2002, per quanto riguarda la Provincia di Alessandria, questo avverrà senza ricorrere al blocco completo del turn-over.**

**La definizione del turn-over sarà oggetto annualmente di accordo tra le parti**

**TITOLO III**  
**IMPIEGATI FORESTALI**

Art. 31  
**ORARIO DI LAVORO**  
*(rif. C.C.N.L. art. 58)*

1. L'orario di lavoro degli impiegati è fissato in 39 ore settimanali, suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì 8 ore e il venerdì 7 ore) ed è flessibile al minuto.
2. L'ora di entrata è tra le 8,00 e le 10,00, con una pausa di almeno 30 minuti e al massimo di 90 minuti.

Art. 32  
**MENSA**  
*(rif. C.C.N.L. art. 58)*

1. Al lavoratore con qualifica di impiegato dal 1 settembre 2004 viene corrisposto per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un'indennità sostitutiva di mensa dell'importo giornaliero di € 5,29. Tale soluzione è da ritenersi temporanea ed avrà durata fino al perfezionamento di convenzione per la fornitura di buono mensa o tiket restaurant dell'importo pari a quello del personale dipendente dalla Regione Piemonte..
2. L'indennità sostitutiva di mensa e, successivamente, il buono mensa sono erogati il mese successivo a quello di competenza in base alle giornate di effettivo lavoro e sono legate alla ripresa pomeridiana dell'attività lavorativa.
3. Il buono pasto non verrà erogato per trasferte pari o superiori ad 8 ore.

Art. 33  
**FERIE**  
*(rif. C.C.N.L. art. 12)*

Le giornate di ferie spettanti possono essere utilizzate in frazioni di mezza giornata, compreso il venerdì.

Art. 34  
**MISSIONI E TRASFERTE**

Si fa riferimento alla normativa di cui all'allegato 1

Art. 36  
RECUPERO STRAORDINARIO

Si fa riferimento alla normativa di cui all'allegato 2

Art. 37  
PRODUTTIVITA'  
(rif. C.C.N.L. art. 2)

1. Viene istituito a decorrere dall' 01/01/2005 un premio di produttività da corrispondere entro il mese di aprile dell'anno successivo, proporzionato al raggiungimento di obiettivi assegnati.
2. L'attribuzione degli obiettivi e le modalità di corresponsione del premio di produttività sono disciplinate da apposito accordo tra la Regione Piemonte e le OO.SS.

Art 37  
Classificazione Impiegati Forestali

Prendendo atto che l'attuale inquadramento non corrisponde ai dettami contrattuali le parti concordano di attuarne l'applicazione entro tre mesi dalla stipula de seguente contratto.

Art. 38  
NORMA TRANSITORIA – INDENNITA' FISSA

Per l'anno 2004 viene corrisposta, con esclusione del sesto livello, un'indennità fissa, a seguito di una valutazione positiva da parte del Responsabile regionale presso cui l'impiegato forestale presta servizio, pari al seguente importo:

livello	Attività amministrative (€/anno)	Attività tecniche (€/anno)
IV	1.582,00	1.695,00
V	2.860,00	3.000,00



## **MISSIONI – TRASFERTE - ASSICURAZIONI PER L'USO DEI MEZZI PROPRI E DI SERVIZIO (IMPIEGATI FORESTALI)**

Il trattamento di trasferta si applica agli impiegati comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dall'ordinaria sede di servizio.

Le distanze, anche ai fini del conteggio del premio assicurativo, sono computate da sede comunale a sede comunale utilizzando i dati forniti dal sito internet *www.mappy.it.*; nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta; ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest'ultima località.

### **Trattamento economico di trasferta**

Il tempo trascorso in servizio di trasferta comprende anche il viaggio di andata e ritorno.

Il trattamento di trasferta è costituito da

#### **a) indennità di trasferta:**

- € 0,852/ora intera (orario pari a ore 8,00);
- € 0,256/ora ridotta del 70% (orario superiore alle ore 8,00).

L'indennità non è dovuta:

- per trasferte inferiori alle 4 ore;
- per trasferte nelle località di residenza;
- per trasferte in località distanti fino a 10 Km dalla sede di lavoro o dalla propria residenza.

Per le trasferte fino ad 8,00 ore viene corrisposto il buono mensa, oltre tale orario sono rimborsate le spese di vitto.

#### **b) rimborso spese di viaggio e pernottamento:**

Le spese di viaggio ammesse sono:

- rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, mezzi di trasporto urbano ed extra urbano, nel limite del costo del biglietto;

- si precisa che se non richiesto da specifiche esigenze il lavoratore deve attenersi all'uso di mezzi di linea appartenenti o rapportabili alla seconda classe. In caso di uso del vagone letto il posto letto singolo dovrà essere autorizzato. I biglietti per essere rimborsabili devono essere validati;
- parcheggi e autorimesse: sono ammesse se debitamente documentate;
- spese per pedaggio autostradale: su presentazione di documentazione idonea;
- l'uso del mezzo noleggiato (taxi) è consentito previa autorizzazione di chi ha disposto la trasferta, limitatamente alla località di trasferta, sia per il raggiungimento del luogo di destinazione (ufficio, albergo) dalla stazione ferroviaria, sia per raggiungere la stazione ferroviaria al ritorno; l'uso del taxi per spostamenti nell'ambito urbano durante le trasferte superiori alle 24 ore è consentito esclusivamente in caso di necessità per il trasporto di materiale e strumenti.
- l'uso del mezzo proprio: in casi eccezionali, allorquando le esigenze operative non consentono l'utilizzo di mezzi di linea, il dipendente può utilizzare un proprio mezzo di trasporto previa autorizzazione.

Per ogni chilometro percorso è dovuta un'indennità pari ad un quinto del prezzo della benzina verde praticato dalle compagnie AGIP nell'importo vigente al 1° di ogni mese.

Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali (utilizzando i dati forniti dal sito internet *www.mappy.it.*) tra la sede comunale della località di partenza (o di residenza, se più vicina) e quella della località di trasferta.

Pernottamenti: per le trasferte (di durata superiore alle 12 ore) è consentito il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento.

Dalla documentazione delle spese d'albergo devono rilevarsi specificatamente le data dei pernottamenti, devono essere riferite alla località di trasferta o a località viciniori.

Spese di vitto: per le trasferte pari o superiori alle ore 8 ore, compete il rimborso della spesa sostenuta per un pasto pari a € 22,26; per le trasferte superiori alle 12 ore compete il rimborso di due pasti complessivamente pari a € 44,26.

I pasti devono essere consumati nella località della trasferta o, comunque, in località che si trovano sul percorso di andata o ritorno dalla trasferta.

Le spese dei pasti devono essere documentate da fattura o da ricevuta fiscale o da scontrino fiscale rilasciate da esercizio commerciale abilitato all'attività di ristoro.

Gli scontrini fiscali devono essere emessi da esercizi abilitati alla somministrazioni di cibi e bevande (bar, tavole calde, autogrill) e devono essere fiscalmente idonei (indicazione dell'attività e dei dati dell'esercente, data e località di somministrazione).

Nel caso di missioni effettuate in luoghi sprovvisti di ristorazione, può essere erogato un rimborso forfetario di € 20,66, sulla base di una apposita dichiarazione dove risulta che sul luogo della missione non sono presenti posti di ristorazione vistata dal datore di lavoro.

### **Assicurazioni per l'uso del mezzo di servizio e per l'uso del mezzo proprio in missione**

Per l'uso del mezzo di servizio e per l'uso del mezzo proprio gli impiegati forestali saranno assicurati con apposita assicurazione "Kasco" (appendice all'assicurazione già esistente dei funzionari regionali).

**STRAORDINARIO A PAGAMENTO E/O RECUPERO (IMPIEGATI FORESTALI)**

**2 – Soluzione mediata tra il CCNL degli addetti forestali e la disciplina regionale**

1. Il lavoro straordinario è disciplinato dall'art. 37 del CCNL. e dal D. Lgs. n. 66/2003.
2. E' lavoro straordinario la prestazione di lavoro effettuata per almeno 15 minuti oltre l'orario giornaliero. Superato tale limite, lo straordinario viene conteggiato solo se prestato in misura di 15 minuti o multipli di 15.
3. Il lavoratore dovrà comunicare con appositi moduli se le ore di supero all'orario normale intende svolgerle come orario flessibile e pertanto con futura possibilità di recupero o a pagamento come straordinario.
4. I riposi compensativi derivanti dalla flessibilità devono essere resi possibili, ma occorre che ne sia autorizzata preventivamente la fruizione tenendo conto delle esigenze di servizio.
5. Le ore di flessibilità poste a recupero, viste in un concetto di permettere al lavoratore una maggiore fruibilità del proprio orario e della propria persona, sono contabilizzate a fine mese ed evidenziate a cedolino paga, così come eventuali utilizzi, onde permettere al lavoratore una lettura aggiornata della propria situazione.
6. Le ore poste a recupero potranno essere richieste a pagamento entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
7. Le maggiorazioni contrattualmente previste saranno retribuite nel mese della loro effettuazione.

**8. Straordinario in trasferta:**

Le ore di lavoro durante la trasferta, eccedenti il normale orario di lavoro, sono considerate ore di lavoro straordinario.

